

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE n. 14309

Oggetto: Disciplinare Contratti di Ricerca dell'INFN

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita a Roma in data 15 maggio 2025

premesse che

- l'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 giugno 2022, n. 150) stabilisce che: "Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni";
- in data 14 maggio 2025 è stata data l'informativa alle OOSS ai sensi dell'art. 123 comma 10 lettera a) del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019 – 2021.

Visto

- il D.Lgs. n. 165/2001 titolato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 213/2009 riguardante il "Riordino degli enti di ricerca in attuazione della legge 27 settembre 2007, n. 165";
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 titolata "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche ed integrazioni e, specificatamente, l'art. 22 come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 giugno 2022, n. 150) che attribuisce, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati contratti di ricerca;
- il D.Lgs. n. 218/2016, n. 218 recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Richiamato

- lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed, in particolare:
 - l'articolo 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo, il quale: "Adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni";
- l'art. 22, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., che stabilisce che gli enti pubblici di ricerca disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative

ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso;

- l'art. 22, comma 6, legge 240/2010, secondo il quale l'importo del Contratto di Ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
- l'art. 2, comma 1 del Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL del comparto Istruzione e ricerca del 18/01/2024) firmato in data 18 marzo 2025, secondo il quale in ogni caso l'importo del Contratto di Ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
- l'art. 14 comma 5 lett. b, dello Statuto dell'INFN che consente alla Giunta Esecutiva di sostituire il Consiglio Direttivo in caso di urgenza.

Considerato opportuno

- adottare un nuovo Disciplinare in materia di Contratti di Ricerca per motivi di urgenza per rispondere alle prescrizioni della normativa sopra citata, considerato che l'art. 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto – legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e successivamente modificato dall'art. 15, comma 1, decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, riconosceva agli Enti Pubblici di Ricerca la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto solo fino al 31 dicembre 2024

DELIBERA

1. di adottare l'allegato "Disciplinare per il conferimento di Contratti di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che il "Disciplinare per il conferimento di Contratti di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" entra in vigore dalla data della presente deliberazione;
3. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera b) dello Statuto dell'INFN.

Titolario	Disciplinare Contratti di Ricerca dell'INFN		
Data GE	15-mag-25	Data CD	
Componente di Giunta competente	Sandra Malvezzi, Marco Pallavicini, Marco Ciuchini		
Persona Referente	Anna Di Virgilio		
Struttura Proponente	AC		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Risorse Umane		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Disciplinare Contratti di Ricerca dell'INFN		
Costo complessivo			
Copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato A1	Disciplinare Contratti di Ricerca		
Allegato 1			
Allegato 2			
Allegato 3			
Note o riferimenti Atti precedenti			

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Il presente disciplinare è in vigore dal 15 maggio 2025

SOMMARIO	
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA DEI CONTRATTI DI RICERCA	2
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE	3
ARTICOLO 4 - DURATA DEI CONTRATTI DI RICERCA	4
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE	4
TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE	4
ARTICOLO 6– ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	4
ARTICOLO 7– BANDO DI SELEZIONE	5
ARTICOLO 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE	6
ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	8
ARTICOLO 10– INCOMPATIBILITÀ E NON CUMULABILITÀ	8
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI	9
ARTICOLO 12 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO	9
TITOLO III – DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RICERCA	10
ARTICOLO 13 – NATURA GIURIDICA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO	10
ARTICOLO 14 – IL CONTRATTO DI RICERCA	11
ARTICOLO 15 – PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO DI RICERCA	12
ARTICOLO 16 - PROCEDURE STRAORDINARIE PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA	13
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ INTELLETTUALE	13
ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	14
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	14
APPENDICE 1 COMPENSI	15

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'INFN può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "Contratti di Ricerca".
2. Il presente disciplinare regola le modalità di selezione, di conferimento nonché il regime giuridico ed il trattamento economico dei Contratti di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. ai soggetti, di seguito, denominati "Contrattisti".

Articolo 2 - Tipologia dei Contratti di Ricerca

1. L'INFN conferisce le seguenti tipologie di Contratti di Ricerca:
 - a) contratti finanziati esclusivamente su fondi ordinari dell'Istituto;
 - b) contratti finanziati o cofinanziati con fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca nazionali e internazionali o da enti pubblici o privati, se previsto da accordo, contratto o convenzione con l'INFN.¹
2. L'INFN può altresì concorrere al finanziamento di Contratti di Ricerca conferiti dalle Università o altri Enti, di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010 e s.m.i., per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale. La misura del finanziamento è individuata dal Direttore² della Struttura interessata in modo coerente con l'interesse dell'INFN al raggiungimento dei propri obiettivi di ricerca e di formazione.
3. I Contratti di Ricerca conferiti dall'Istituto di cui ai commi 1.a e 1.b possono essere per Ricerca Scientifica e per Ricerca Tecnologica, distinti in tre fasce, denominate Contratto di Ricerca di Fascia 1, Contratto di Ricerca di Fascia 2 e Contratto di Ricerca di Fascia 3. Sulla base della complessità del progetto, il Direttore della Struttura INFN, nella richiesta di emissione del bando di concorso, individua la tipologia di Ricerca e la fascia del Contratto di Ricerca da conferire. Gli importi sono indicati nella Tabella riportata in Appendice 1. I criteri di ammissione dei candidati o delle candidate per i Contratti di Ricerca Scientifica, per i Contratti di Ricerca Tecnologica e per le tre fasce di Contratto sono diversi e descritti all'Art. 3.
4. La Giunta Esecutiva può derogare, su motivate esigenze e nel rispetto dei limiti previsti dall'art 22, comma 6, legge 240/2010 e dall'art. 2, comma 1 del Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL del comparto Istruzione e ricerca del 18/01/2024) firmato in data 18 marzo 2025, gli importi previsti nell'Appendice 1.

¹ Art. 22, comma 1, l. 240/2010

² Tutte le volte che, come in questo caso, nel corso del testo è utilizzato un sostantivo o aggettivo di genere femminile o maschile esso è da intendersi riferito anche al genere non esplicitato.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento del contratto, dalla Commissione Esaminatrice oppure coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
3. I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un Contratto di Ricerca Scientifica Fascia 1 sono di norma i seguenti:
 - a) essere in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, conseguito da non oltre 2 anni. Il dottorato deve essere comunque conseguito, a pena di decadenza/risoluzione dal contratto, entro 6 mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione e i candidati verranno ammessi con riserva alla procedura selettiva.
4. Per il Contratto di Ricerca scientifica Fascia 2 il limite di cui al comma 3.a si estende a 5 anni e il candidato/la candidata dovrà essere in possesso di curriculum scientifico che contempli un periodo di almeno 2 anni di specifica esperienza scientifica.
5. Per i Contratti di Ricerca scientifica di Fascia 3 non vi sono limiti dalla data del dottorato e il candidato/la candidata dovrà essere in possesso di curriculum scientifico che contempli un periodo di almeno 2 anni di specifica esperienza scientifica.
6. I requisiti d'ammissione per un Contratto di Ricerca Tecnologica di Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3 sono di norma i seguenti:
 - a) essere in possesso, della laurea di secondo livello (o titolo equivalente ottenuto all'estero) conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso e di curriculum scientifico - professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
7. Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituti Superiori italiani o presso Università o Istituti Superiori stranieri³. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire alla Commissione Esaminatrice, di cui al successivo art. 8, la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione al suddetto concorso.
8. Eventuali ulteriori requisiti di ammissione legati al progetto di ricerca oggetto della selezione, alla complessità del progetto saranno previsti nel bando di concorso. Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
9. La Giunta Esecutiva può derogare, su motivate esigenze, i requisiti di ammissione previsti nel presente articolo.
10. La valutazione del possesso dei requisiti di ammissione è affidata al Direttore della struttura

³ "Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, 4° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980, n. 382" (art. 22, comma 1 L. 240/2010)

interessata; nel caso in cui i candidati e le candidate che presentano domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, la valutazione del possesso del requisito dell'attività di ricerca post-laurea, se richiesto, è demandato al giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice.

11. Tutti i limiti previsti dal bando relativamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto possono essere aumentati nei casi di seguito elencati e le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda:
 - a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
 - b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata del congedo utilizzato per ogni figlio, se superiore ai 30 giorni;
 - c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

Articolo 4 - Durata dei contratti di ricerca

1. I Contratti di Ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i Contratti di Ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei Contratti di Ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni⁴. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente⁵.

Articolo 5 – Modalità di selezione

1. Il conferimento del Contratto di Ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive per titoli ed eventuale colloquio, relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 381/1999, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. L'INFN si avvale di tecnologie informatiche per lo svolgimento delle procedure e per la diffusione dei bandi per il conferimento dei Contratti di Ricerca, che verranno resi pubblici per via telematica nel sito internet dell'Istituto e del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 6 – Attivazione delle procedure di selezione

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca la Giunta Esecutiva autorizza l'attivazione dei Contratti di Ricerca, nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'Ente e tenuto conto dei vincoli di legge dietro richiesta del Direttore della Struttura INFN di avvalersi di personale cui

⁴ Art. 22, comma 2, L. 240/2010

⁵ Art. 22, comma 2 L. 240/2010

conferire il Contratto di Ricerca contenente le informazioni riportate nel successivo comma 2.

2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve indicare:
 - a) il numero dei Contratti di Ricerca oggetto di attivazione e la relativa durata;
 - b) il programma di ricerca a cui è collegato ciascun Contratto di Ricerca;
 - c) il Responsabile della ricerca al quale è affidato ciascun programma di ricerca;
 - d) una o più aree scientifiche di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 nelle quali si colloca ciascun programma di ricerca/ o aree scientifiche strategiche o settori tecnologici dell'Istituto;
 - e) la struttura di appartenenza e la sede di svolgimento delle attività di ricerca;
 - f) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare i costi dei Contratti di Ricerca;
 - g) la copertura finanziaria;
 - h) la complessità del progetto, la tipologia di Ricerca e la fascia del Contratto di Ricerca da conferire.

Articolo 7– Bando di selezione

1. Il bando di selezione, adottato con disposizione del Presidente, deve contenere:
 - a) la tipologia contrattuale, la fascia e il numero delle posizioni per le quali viene indetta la procedura selettiva;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il Contratto di Ricerca;
 - c) una o più aree scientifiche di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 nelle quali si colloca ciascun programma di ricerca/ o aree scientifiche strategiche o settori tecnologici dell'Istituto;
 - d) l'Istituto o la Struttura di appartenenza, la sede di svolgimento dell'attività di ricerca e il nome del Referente Scientifico;
 - e) la durata del Contratto di Ricerca;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - g) le modalità di selezione;
 - h) i requisiti per la partecipazione;
 - i) i titoli di valutazione, con indicazione dei relativi punteggi massimi attribuibili;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 (due) e 5 (cinque), che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - k) le informazioni utili alla realizzazione della proposta progettuale relativa al programma di ricerca oggetto della selezione e rivolta ad accertare le competenze dei candidati;
 - l) le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e il termine di scadenza, indicati a pena di esclusione;
 - m) la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico.

2. Il bando è pubblicato all'interno della sezione del sito istituzionale dell'Istituto, nonché reso pubblico sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea⁶.
3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni non è inferiore a 10 (dieci) giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando.

Articolo 8 – Commissione Esaminatrice

1. Per ciascuna Struttura INFN presso la quale sia previsto il conferimento di Contratti di Ricerca, vengono nominate dal Presidente dell'Istituto, con propria disposizione, sentito il Direttore della Struttura INFN che ha proposto l'emissione del bando per il conferimento del Contratto di Ricerca, una o più Commissioni Esaminatrici, composte, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, ciascuna da tre componenti esperti nella materia di cui uno con funzione di Presidente e da un segretario e da eventuali supplenti scelti tra:
 - a) ricercatori o tecnologi dell'Istituto o di altri enti di ricerca, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando;
 - b) professori o ricercatori dell'università, di cui almeno uno inquadrato nell'area scientifica affine al progetto di ricerca oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale;
 - c) esperti nelle materie oggetto del bando.
2. Non possono far parte della Commissione Esaminatrice coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come disciplinato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolamentato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge cit. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione Esaminatrice;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c.⁷ con i candidati o con gli altri componenti della Commissione

⁶ Art. 22, comma 3, L.240/2010

⁷ Art. 51 (Astensione del giudice).

"Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Esaminatrice;

- d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni allegate da questi ultimi ai fini della valutazione;
 - e) siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche, che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni e Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali.
3. Ciascuna di dette Commissioni dura in carica due anni dalla data di nomina e giudica sui bandi per Contratti di Ricerca da conferirsi presso la Struttura interessata, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica. La composizione delle Commissioni è pubblicata sul sito dell'Istituto nella pagina dedicata.
 4. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione è tenuta all'osservanza delle norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..
 5. Con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca, la Commissione adotta i criteri e i parametri ai quali attenersi prima di procedere alla valutazione dei candidati e delle candidate.
 6. Ogni componente della Commissione Esaminatrice deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni previste al comma 2 del presente articolo.
 7. La Commissione Esaminatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute e il colloquio con i candidati di cui all'art. 7, comma 2, del presente disciplinare, ed è validamente costituita anche se riunitasi in via telematica nei termini di legge purché la piattaforma software utilizzata consenta l'autenticazione degli utenti e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
 8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione Esaminatrice.
 9. Fra i requisiti in possesso del candidato o della candidata, sono valutabili:
 - il voto di laurea di secondo livello o titolo equivalente;
 - il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
 - i diplomi di specializzazione;
 - la documentata frequenza di corsi di dottorato o di perfezionamento post-laurea;
 - lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi; attività tecnologica e pubblicazioni o progetti o altri prodotti della ricerca.Tali requisiti sopra elencati possono essere stati conseguiti sia in Italia che all'estero.
 10. La Commissione Esaminatrice, dispone complessivamente di 100 punti, ovvero:
 - nei concorsi per titoli ed esame-colloquio:
 - 30 punti per i titoli;

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore".

- 70 punti per l'esame-colloquio;
- nei concorsi per soli titoli:
- 100 punti per i titoli

11. L'esame-colloquio, ove effettuato, verte su argomenti generali riferibili al tema di ricerca indicato nel relativo bando di concorso, sulle esperienze maturate e sulle pubblicazioni eventualmente presentate. L'esame colloquio non è superato se il candidato o la candidata non ha ottenuto la votazione minima di 49/70. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio. Sono inclusi nella graduatoria solo i candidati che avendo superato l'esame colloquio, abbiano riportato una votazione minima totale di 70 punti.
12. Nel caso di concorso per soli titoli il/la candidato/candidata entra in graduatoria solo se consegue una votazione minima di 70 punti.

Articolo 9 – Esclusione dalla procedura di selezione

1. Non possono partecipare alle selezioni:
 - personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 22, della legge 240/2010 nonché di coloro che hanno fruito di contratti, di cui all'articolo 24 legge 240/2010, nel testo attualmente vigente, alla data di emissione del bando per Contratto di Ricerca;
 - coloro che, alla data di emissione del bando per Contratto di Ricerca, hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato, per i contratti di ricerca in aree scientifiche, o Tecnologo a tempo determinato, per i contratti di ricerca in settori tecnologici, ai sensi dell'art. 36 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Presidente o suo delegato indicato nella disposizione di nomina della Commissione Esaminatrice, e notificata all'interessato.

Articolo 10 – Incompatibilità e non cumulabilità

1. Il Contratto di Ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche⁸.
2. Il Contratto di Ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca⁹.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del Contratto di Ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Istituto o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

⁸ Art. 22, comma 8, L.240/2010

⁹ Art. 22, comma 7, L. 240/2010

Articolo 11 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati, ed è volta a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando di concorso e il possesso, da parte dei candidati stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del Contratto sulla base dei criteri previsti nel bando.¹⁰ Tale valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate sulla base dei seguenti criteri, preliminarmente dettagliati dalla Commissione Esaminatrice con specifico riferimento alle caratteristiche del programma di ricerca oggetto della selezione:
 - a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte dai candidati, nonché delle eventuali esperienze lavorative dei medesimi;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare le competenze dei candidati allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del Contratto di Ricerca e da un eventuale proposta progettuale da presentare in allegato alla domanda di partecipazione, nonché dalla conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
3. Il bando può demandare alla Commissione Esaminatrice la facoltà di ammettere all'esame colloquio un numero massimo di candidati, più gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione, secondo l'ordine decrescente del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
4. La valutazione e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Esaminatrice devono risultare da apposito verbale conservato agli atti dell'Istituto.
5. Al termine delle operazioni di selezione la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria finale secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato in sede di valutazione e di colloquio pubblico. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 (settanta) punti su 100 (cento). In caso di parità di punteggio, la preferenza è riconosciuta al candidato più giovane o al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione, fatto salvo quanto previsto nell'Art. 3 comma 6 lettera a.

Articolo 12 - Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito con un eventuale numero massimo di posizioni indicate nel bando di concorso, entro 3 mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Presidente dell'INFN una proroga fino a ulteriori 2 mesi.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Presidente dell'INFN provvederà alla revoca della nomina della Commissione Esaminatrice, con proprio provvedimento.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con deliberazione della Giunta Esecutiva, e devono

¹⁰ Art. 22, comma 3, L. 240/2010

pervenire al competente ufficio della Direzione Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale dell'INFN che svolgerà l'istruttoria, entro il giorno 30 del mese precedente la data della prima riunione della Giunta Esecutiva. La deliberazione recante l'approvazione degli atti è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria. La graduatoria ha validità per un anno dalla Delibera di approvazione.

4. Tale graduatoria, che potrà essere utilizzata per gli eventuali conferimenti di Contratti di Ricerca, non è impegnativa per l'Istituto.
5. La stipula del Contratto di Ricerca è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. Per le esigenze del progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori Contratti di Ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
7. Il Contratto dovrà essere sottoscritto entro 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di approvazione della graduatoria. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e lo stesso decade dalla graduatoria.
8. Il Contratto dovrà essere sottoscritto al più tardi contestualmente all'inizio dell'attività di ricerca.

Titolo III – DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RICERCA

Articolo 13 – Natura giuridica e modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il Contratto di Ricerca è soggetto alla disciplina generale per il lavoro parasubordinato, con iscrizione alla gestione separata dell'INPS, secondo la normativa vigente.
2. Il Contrattista svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma di ricerca per il quale è stato selezionato, tenuto conto delle indicazioni ricevute da un referente scientifico assegnato al medesimo, senza orario di lavoro predeterminato. L'attività di ricerca sarà integrata con un'attività formativa proposta dal referente, utile per la crescita professionale.
3. Al Contrattista spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo definito nell'Appendice 1 Allegato al presente Disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 6, legge 240/2010 e dall'art. 2, comma 1 del Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL del comparto Istruzione e ricerca del 18/01/2024) firmato in data 18 marzo 2025 e dunque, in ogni caso non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Ai Contratti di Ricerca non si estendono tutte le altre norme contrattuali previste dal CCNL di Comparto o dell'Area Istruzione e ricerca o di altri Comparti o aree in essi confluite, fatto salvo quanto previsto per l'individuazione dell'importo del Contratto di Ricerca.

5. Il periodo svolto come titolare di Contratto di Ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127¹¹.
6. La titolarità dei Contratti di Ricerca non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto, né può essere computata ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75¹².
7. Il Contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Istituto e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. Il Contrattista si avvale, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della Struttura assegnata ed usufruisce dei servizi, ivi compreso quello di mensa, messi a disposizione del personale INFN, nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto e secondo le norme vigenti nella Struttura stessa.
9. Il Contrattista inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale INFN.
10. È previsto che il Contrattista possa aderire alla polizza sanitaria integrativa secondo le norme e alle condizioni previste per il personale dell'INFN.
11. Al Contrattista si applicano le norme in materia di:
 - a) tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 06.03.2001, n. 151;
 - b) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone appartenenti alle categorie protette.
12. I periodi trascorsi in aspettativa/congedo per maternità o paternità o per motivi di salute, non sono presi in considerazione ai fini della durata complessiva dei Contratti, secondo la normativa vigente.
13. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Istituto e il Contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
14. Il contratto può essere risolto nel caso in cui il Contrattista non inizi la propria attività nei termini previsti o in caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta o in difetto della relazione e del giudizio del responsabile scientifico.
15. In caso di cessazione anticipata il Contrattista dovrà comunicare il proprio recesso con un preavviso di almeno 30 giorni al Direttore della Struttura INFN, in difetto del rispetto di tale termine l'Istituto provvederà a trattenere il compenso spettante per l'intero periodo di mancato preavviso.

Articolo 14 – Il Contratto di Ricerca

1. Nel Contratto di Ricerca, sottoscritto dal Contrattista e dal Presidente devono essere indicati:
 - a) la decorrenza e la durata del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di svolgimento dell'attività;
 - c) il programma di ricerca;
 - d) il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo relativo alla posizione;

¹¹ Art. 22, comma 5, L. 240/2010

¹² Art. 22, comma 9, L. 240/2010

- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso l'Istituto o presso la struttura scientifica di riferimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza e il rispetto delle norme interne dell'Istituto emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Istituto;
- l) il Contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca.

Articolo 15 – Proroga e rinnovo del Contratto di Ricerca

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i Contratti di Ricerca sono prorogabili fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del Contratto di Ricerca dovrà in ogni caso rispettare le condizioni e il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010 nell'ambito della disponibilità di bilancio.
3. La proroga del Contratto è autorizzata con Deliberazione del Consiglio Direttivo, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva.
4. La richiesta di proroga del Contratto dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Direzione Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale e dovrà indicare la durata della proroga corredata da richiesta del Direttore della Struttura richiedente la posizione di contrattista, Relazione del contrattista, parere favorevole del Referente scientifico, parere del Responsabile della ricerca, attestazione della necessaria copertura finanziaria compresa la dichiarazione di accettazione del Contrattista.
5. Il Contratto di Ricerca potrà essere rinnovato, una sola volta per ulteriori due anni.
6. L'eventuale rinnovo del Contratto di Ricerca dovrà in ogni caso rispettare le condizioni e il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010 nell'ambito della disponibilità di bilancio.
7. La richiesta di rinnovo del Contratto dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del Contratto alla Direzione Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale e dovrà essere corredata da richiesta del Direttore della Struttura, Relazione del Contrattista, parere favorevole del Referente scientifico, parere del Responsabile della ricerca, attestazione della necessaria copertura finanziaria.
8. Il rinnovo è subordinato alla verifica della relativa copertura finanziaria nell'ambito del medesimo progetto di ricerca.

9. Il rinnovo del Contratto è autorizzato con Deliberazione del Consiglio Direttivo, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva.
10. Il rinnovo del Contratto di Ricerca è sottoscritto dal Contrattista e dal Presidente dell'Istituto

Articolo 16 - Procedure straordinarie per il conferimento di Contratti di Ricerca

1. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e su autorizzazione della Giunta esecutiva, può applicare ulteriori procedure di conferimento per i Contratti di Ricerca, quali quelle previste o accettate da Enti pubblici nazionali o sovranazionali.
2. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi della trasparenza, pubblicità ed efficienza, può quindi conferire specifici Contratti di Ricerca a soggetti che risultino selezionati e collocati in posizione utile nella graduatoria delle selezioni, in linea con la missione scientifica dell'Ente, effettuate:
 - a) dai Ministeri, Istituzioni o organismi dell'Unione Europea o da organismi internazionali;
 - b) da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione;
 - c) dal partenariato nel caso di programmi Comunitari.
3. Le procedure straordinarie di conferimento di Contratti di Ricerca sono attuabili, solo in presenza di esplicita autorizzazione della Giunta Esecutiva dell'INFN e dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'accordo o contratto o convenzione tra l'INFN e l'Ente pubblico nazionale o sovranazionale o privato senza scopo di lucro e approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell'INFN appartengono in via esclusiva all'INFN che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione.¹³

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - e-mail: presidenza@presid.infn.it
Responsabile della Protezione dei Dati: e-mail: dpo@infn.it
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e per l'instaurazione del Contratto di Ricerca, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.
3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il conferimento dei dati è altresì necessario ai fini dell'instaurazione del Contratto di Ricerca e la loro mancata indicazione può precludere il perfezionamento del relativo contratto.

¹³ Per qualsiasi ulteriore aspetto relativo alla disciplina della proprietà intellettuale si rimanda al "Disciplinare per la tutela e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN", approvato con Deliberazione del C.D. n. 17091 del 28 giugno 2024.

4. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e per tutta la durata del Contratto di Ricerca e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione.
5. L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; l'INFN garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data stessa della sua adozione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.
2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Disciplinare sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia.
4. Il presente Disciplinare entra in vigore dal 15 maggio 2025.

Appendice 1 importi

Tipo di Contratto di Ricerca	Compenso lordo	Costo stimato complessivo di oneri per l'Istituto*
Fascia 1	€ 28.761,73	€ 38.000,00
Fascia 2	€ 33.829,85	€ 44.696,00
Fascia 3	€ 41.250,38	€ 54.500,00

*Calcolo basato sull'anno 2025 con aliquota INPS 35,03% di cui 2/3 a carico INFN e 1/3 a carico Contrattista di Ricerca